

Causa I.M. e altri c. Italia – Prima sezione – sentenza 10 novembre 2022 (ricorso n. 25426/2020)

Rispetto della vita privata e familiare – Obblighi positivi – Superiore interesse del minore – Svolgimento degli incontri tra genitore e minore in modalità non protetta – Condotte violente del genitore - Violazione dell'art. 8 – Sussiste.

Rispetto della vita privata e familiare – Opposizione della vittima di violenza domestica agli incontri tra i figli e l'altro genitore – Sospensione della responsabilità genitoriale – Violazione dell'art. 8 – Sussiste.

Viola il diritto alla vita privata e familiare dei minori la mancata adozione di misure di protezione da parte delle autorità nazionali che porti allo svolgimento per un periodo prolungato di incontri in ambiente non protetto con il padre, pur in presenza di segnalazioni relative agli atteggiamenti aggressivi tenuti dall'uomo nel corso degli incontri stessi.

Il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale che risulti fondato sull'opposizione della madre agli incontri tra i figli minori e il padre viola il diritto alla vita privata e familiare della donna nel caso in cui ella sia vittima di violenza domestica e la mancata collaborazione sia dovuta alla condotta violenta dell'altro genitore.

Fatto. Nel luglio 2014, la prima ricorrente - madre di due figli (la seconda e il terzo ricorrente) avuti con G.C. - dopo aver sporto denuncia per i maltrattamenti subiti dall'uomo, era stata accolta in un centro antiviolenza.

Il pubblico ministero aveva quindi richiesto l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 (decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli) e ss. cod. civ. Nell'ambito di tale procedimento, la prima ricorrente rappresentò al tribunale per i minorenni che G.C. aveva comportamenti aggressivi e che abusava abitualmente di alcool e sostanze stupefacenti.

Nel febbraio 2015, il tribunale autorizzò gli incontri tra G.C. e i figli, prescrivendo che gli stessi avvenissero in forma "rigorosamente protetta" e in presenza di uno psicologo.

Nel luglio 2015, riscontrata l'impossibilità per i servizi sociali di organizzare gli incontri per carenza di risorse, il tribunale per i minorenni dispose che questi si svolgessero presso la casa di accoglienza che ospitava la prima ricorrente, rivelando così il luogo in cui ella risiedeva con i figli.

In seguito, la donna, dopo essersi trasferita nel comune di C., acconsentì ad accompagnare i figli agli incontri con il padre, organizzati nel comune di M.R. (a circa sessanta chilometri di distanza dal luogo di residenza dei ricorrenti). Gli incontri che si svolsero tra agosto e settembre 2015 non rispettavano, tuttavia, le condizioni prescritte dal tribunale. In particolare, il comune di M.R. segnalò all'autorità giudiziaria l'indisponibilità di strutture adeguate allo svolgimento di incontri in forma "rigorosamente protetta". Nel corso degli stessi – che si tennero in luoghi pubblici e in presenza di un operatore dei servizi sociali (anziché di uno psicologo) - G.C. ebbe un comportamento aggressivo in presenza dei figli, pronunciando frasi denigratorie e offensive nei confronti della madre.

L'operatore dei servizi sociali informò il tribunale di tali circostanze, chiedendo un intervento urgente dell'autorità affinché adottasse i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento in forma protetta degli incontri. Segnalò inoltre l'opportunità che gli stessi si tenessero nel comune di residenza dei bambini.

Un'istanza analoga fu presentata, nel dicembre 2015, dalla prima ricorrente. Le autorità non adottarono nessuna delle misure richieste.

Quando nel gennaio 2016 i servizi sociali organizzarono un nuovo ciclo di incontri, la prima ricorrente rappresentò di non potersi assentare dal lavoro per accompagnare i figli nel comune di M.R.

G.C. presentò quindi una denuncia nei confronti della donna per sottrazione di minori e mancata esecuzione di un provvedimento del giudice.

Nel maggio 2016, il tribunale per i minorenni, rilevando che la prima ricorrente si era opposta allo svolgimento degli incontri e che G.C. era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti nei confronti della prima ricorrente, pronunciò la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

Il mese successivo, il tribunale di Tivoli - adito dalla prima ricorrente ai sensi dell'art. 337 cod. civ. (vigilanza del giudice tutelare) - dispose l'affidamento esclusivo dei bambini alla madre e ordinò che gli incontri con il padre si svolgessero secondo le prescrizioni del tribunale per i minorenni.

Successivamente, la donna impugnò il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, reiterando le proprie doglianze in ordine alle condizioni in cui si svolgevano gli incontri. Nel respingere il ricorso, la corte d'appello di Roma rilevò che la prima ricorrente non aveva rispettato il diritto dei minori alla bigenitorialità.

Nelle relazioni depositate dal febbraio 2017 al marzo 2018 presso il tribunale per i minorenni dagli esperti del centro incaricato della valutazione della ricorrente e di G.C. si evidenziava che quest'ultimo continuava ad avere un comportamento violento e aggressivo, tanto che in due occasioni era stato allontanato dalla sala d'incontro. La sospensione degli incontri fu disposta nel novembre 2018.

Nel frattempo, il tribunale di Tivoli revocò la decisione che aveva disposto l'affidamento esclusivo in favore della madre, mentre il GIP archiviò il procedimento penale a carico della donna, constatando che l'assenza dei figli dagli incontri era dovuta alle difficoltà logistiche legate alla disponibilità di locali idonei e agli impegni lavorativi della prima ricorrente.

Infine, nel maggio 2019 il tribunale per i minorenni, rilevato che G.C. era stato condannato nel gennaio dello stesso anno alla pena detentiva di sei anni di reclusione per traffico di stupefacenti e che le relazioni depositate dai servizi sociali attestavano che la madre era in grado di esercitare il suo ruolo genitoriale, dispose la decadenza dalla potestà genitoriale di G.C., reintegrando al contempo la madre nell'esercizio della responsabilità. La decisione fu confermata dalla corte d'appello di Roma.

Il procedimento penale per maltrattamenti a carico di G.C. risulta ancora pendente.

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU, adducendo che le autorità nazionali, nel dare priorità al diritto di visita del padre, non hanno adottato misure adeguate a tutelare l'incolumità della madre e dei suoi figli.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 8 nei confronti della seconda ricorrente e del terzo ricorrente.

Preliminarmente la Corte rammenta che l'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) richiede che nelle decisioni che incidono sui minori sia garantita la prevalenza del loro superiore interesse (v. Strand Lobben e altri c. Norvegia del 2019 e X c. Lettonia del 2013).

Osserva che nel caso di specie gli incontri con il padre si sono inizialmente svolti secondo modalità non conformi a quelle prescritte dal tribunale e che, successivamente, sono stati caratterizzati dalla crescente aggressività dell'uomo. Tali circostanze sono state segnalate a più riprese al tribunale per i minorenni, che ha tuttavia disposto la sospensione degli incontri soltanto nel novembre 2018. La Prima sezione afferma quindi che non è stato rispettato il superiore interesse dei minori, costretti a partecipare agli incontri in condizioni che non garantivano il loro sviluppo sano e sereno (nn. 124-125).

Dichiara pertanto che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti della seconda e del terzo ricorrente.

Sulla violazione dell'art. 8 nei confronti della prima ricorrente.

La Prima sezione accoglie il ricorso della prima ricorrente, muovendo dal presupposto che la sospensione per tre anni dalla responsabilità genitoriale costituisce un'ingerenza nell'esercizio del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Nell'esaminare se essa possa ritenersi giustificata alla luce dell'art. 8 della Convenzione, rileva che le decisioni delle autorità nazionali che hanno sospeso la responsabilità genitoriale della prima ricorrente non hanno preso in considerazione le difficoltà nello svolgimento degli incontri e la mancanza di sicurezza che caratterizzava gli stessi.

La Corte EDU afferma infine di condividere le preoccupazioni già espresse dal GREVIO¹ in relazione alla prassi dei tribunali civili di considerare come “genitori non collaborativi” - e, quindi, come “matri inadeguate” - le vittime di violenza domestica che si oppongono al diritto di visita dell'altro genitore - autore delle condotte di violente - o all'affidamento condiviso con quest'ultimo (n. 138).

¹ Si tratta dell'organismo di esperti indipendenti incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul)